



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 08 DEL 12.07.2017



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

LIBRETTO FAMIGLIA

ADEMPIMENTI DI LEGGE

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA E IL "NUOVO" CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

AREA TEMATICA: LAVORO

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche non esercenti attività professionale o d'impresa.

Mediante il Libretto Famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro orari, utilizzabili per remunerare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.

Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO)

E' il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al punto successivo: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri aggiuntivi a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 % (cioè € 2,97);
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5% (cioè € 0,32).

DIVIETI ALL'UTILIZZO DEL CPO

E' vietato il ricorso al Cpo da parte di:

- a. Utilizzatori che hanno più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- b. Utilizzatori che hanno già in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore o hanno avuto con il prestatore, nei sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- c. Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- d. Imprese dell'edilizia e di settori affini, imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

E' inoltre vietato l'utilizzo del Cpo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Nel settore agricolo, invece, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL di riferimento.

LIMITI ECONOMICI ALL'UTILIZZO DEI LF E CPO

I Libretti di Famiglia e i Contratti di prestazione occasionale possono essere utilizzati per remunerare prestazioni di lavoro occasionale nel limite dei seguenti compensi annui:

- fino a € 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;
- fino a € 5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore

DIRITTI DEI PRESTATORI:

I prestatori di lavoro occasionale, hanno in entrambi i rapporti di lavoro (LF o Cpo) i seguenti diritti:

1. Al versamento dei contributi INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con l'iscrizione alla Gestione separata;
2. All'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
3. Al Riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

- 1) Per poter accedere alle due tipologie di contratto sopra esposte, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti (versamento preventivo a mezzo F24 – Elide non compensabile della somma da destinare al Prestatore e per i relativi oneri previdenziali) sulla piattaforma informatica INPS, tramite un intermediario (Consulenti del Lavoro – Dottori Commercialisti), oppure tramite un Patronato ma solo per l'accesso ai libretti di famiglia.
- 2) L'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento diretto del compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, con le modalità scelte dal prestatore all'atto della registrazione. L'Inps provvede inoltre all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL dei premi assicurativi.

ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI

Almeno 60 minuti prima l'ora di inizio della prestazione l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- a. Dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b. Il luogo di svolgimento della prestazione;
- c. L'oggetto della prestazione;
- d. La data e l'ora di inizio e di termine della prestazione, ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e. Il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo
- f. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.

REVOCA DELLA COMUNICAZIONE GIÀ INVIATA

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

SANZIONI

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno solare il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
Cordiali saluti.

Studio Dott. Rebonato & Associati

